

Cronache

«Via i dati irrilevanti dalle carte» L'autoriforma sulle intercettazioni

Le nuove regole della Procura di Roma che anticipano il piano del governo
Stretta sulle trascrizioni. Pignatone: tutelare persone e strumenti d'indagine

250

Millioni
La spesa sostenuta nel 2014 per le intercettazioni telefoniche (bilancio del ministero della Giustizia)

605

Mila
Sono le richieste di intercettazioni legali in Italia (in Spagna sono 48.679 e in Portogallo circa 28.000)

ROMA La Procura di Roma gioca d'anticipo, e prima che il governo metta mano alla riforma delle intercettazioni delimita il campo delle registrazioni da inserire nelle carte giudiziarie, destinate a diventare di pubblico dominio. Con l'obiettivo di evitare sconfinamenti o usi impropri delle conversazioni, in particolare quelle che riguardano persone non indagate o comunque estranee ai procedimenti penali; ma anche di salvaguardare «un insostituibile strumento di indagine e di ricerca della prova», che rischierebbe di essere intaccato da interventi legislativi improvvisati o poco meditati.

Messaggio alla politica

In questa chiave la circolare con cui il capo dell'ufficio Giuseppe Pignatone detta nuove regole a polizia giudiziaria e sostituti procuratori può essere letta anche come un messaggio indiretto alla politica: la legge attuale è già sufficiente a impedire abusi, e se proprio bisogna intervenire con nuove norme si può tenere conto di questa sorta di «autoriforma» introdotta nella Capitale.



Chi è
Giuseppe Pignatone, 66 anni, siciliano. Dal 2012 è a capo della Procura di Roma. Prima era stato per quattro anni a Reggio Calabria

Il «criterio inevitabilmente elastico» per valutare il materiale raccolto con le microspie, scrive Pignatone nel documento inviato ieri ai suoi sostituti e ai vertici degli uffici investigativi, «dovrà essere ragionevolmente declinato» attraverso un «principio guida» così riassunto: «La polizia giudiziaria e il pubblico ministero eviteranno di inserire nelle note informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine». Con una «speciale cautela» verso tre aspetti: i «dati sensibili» che riguardano le opinioni politiche o religiose, la sfera sessuale e le condizioni di salute; i «dati personali» di persone non inquisite e intercettate indirettamente sui telefoni o negli am-

bienti frequentati dagli indagati; le conversazioni casualmente registrate con «soggetti estranei ai fatti d'indagine».

I fatti «pertinenti»

In questi casi, quando «non vi sia un'evidente rilevanza ai fini della prova», l'investigatore che ascolta e compila i cosiddetti «brogliacci» con la sintesi delle conversazioni intercettate «dovrà astenersi da verbalizzare il contenuto della conversazione, rivolgendosi al pm nelle ipotesi dubbie». Questo perché la «rilevanza» delle intercettazioni, e la conseguente «pertinenza» con l'indagine, non può limitarsi alla sola imputazione, ma si espande — come stabilito dalla corte di Cassazione — ai fatti «pertinenti e utili» a ricostruire un'ipotesi di accusa necessariamente «fluida» (soprattutto all'inizio dell'inchiesta) nonché «i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine».

Consapevole di avere a che fare con uno strumento «particolarmente delicato poiché incide sul bene costituzionale della riservatezza delle comu-

Le indicazioni

1 Niente dialoghi slegati dall'inchiesta

La polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno evitare di inserire nelle note informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto d'indagine. Il criterio dovrà essere «elastico»

2 Niente idee politiche e sfera sessuale

Indicazioni precise sui dati che non potranno essere divulgati. Vale a dire opinioni politiche o religiose, la sfera sessuale e le condizioni di salute; i dati di persone che non sono inquisite e di quelle intercettate indirettamente e le conversazioni casualmente registrate con soggetti estranei alle indagini

3 Limiti agli avvocati sui nastri scartati

Nuove regole anche per gli avvocati. A fine indagine potranno ascoltare tutto ma per duplicare o ottenere le copie dovranno attendere la decisione del giudice dopo averne fatto motivata richiesta

nicazioni», come riconosciuto dalla Consulta, il procuratore cerca così di trovare «il giusto equilibrio» tra l'esigenza di tutelare quel diritto e la necessità di procedere «all'accertamento delle responsabilità». Provando a risolvere alla fonte, in questo modo, il problema della pubblicazione degli atti processuali, non più segreti e infarciti di intercettazioni.

Diritto di difesa

Proprio per evitare la divulgazione di materiale non trascritto perché irrilevante ai fini processuali, destinato alla distruzione, Pignatone ha impartito nuove regole per il rilascio agli avvocati dei file audio (una volta erano le bobine) con le registrazioni integrali, cioè di tutte le conversazioni. Tentando di conciliare, ancora una volta, *privacy* e diritto di difesa.

Dopo gli arresti gli avvocati potranno avere copia di quelle utilizzate dal giudice nel suo provvedimento. A fine indagine, invece, potranno ascoltare tutto (anche le parti giudicate non utili dagli inquirenti) ma per duplicarle e ottenere le copie dovranno attendere la decisione del giudice nell'udienza-filtro o in dibattimento, dopo averne fatto motivata richiesta. A sostegno di queste «linee guida», il procuratore di Roma cita due sentenze della Cassazione e la recente ordinanza (contestata dagli avvocati) del tribunale di Roma nel processo a «Mafia Capitale».

Giovanni Bianconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA